



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

Oggetto: Istituti di vigilanza privata. Verifica dell'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata e contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel settore.

AI SIGG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI
e, per conoscenza,	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ROMA

Com'è noto, con il decreto in oggetto – attuativo delle disposizioni dell'art. 257-quinquies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. - sono stati determinati i requisiti per il riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente della qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata, nonché le relative modalità di certificazione.

Il successivo "Disciplinare per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata", adottato in data 24 febbraio 2015, emanato in attuazione dell'art.6, co.8, del decreto in parola, ha poi individuato le procedure per l'iscrizione degli Organismi di certificazione indipendente nell'apposito elenco tenuto da questo Dipartimento (consultabile sul sito web istituzionale poliziadistato.it), nonché le modalità di valutazione della conformità degli istituti di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A mente dell'art.7 del decreto, gli istituti di vigilanza avrebbero dovuto procedere alla certificazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni (3 settembre 2014). Peraltro, la complessità delle procedure per l'individuazione dei parametri di verifica e per l'iscrizione in elenco degli Organismi di certificazione, ha indotto questo Dipartimento, anche su espressa richiesta delle Associazioni del comparto, a prevedere che l'obbligo di cui al richiamato articolo potesse ritenersi assolto mediante la dimostrazione di aver sottoscritto un contratto per l'ottenimento della certificazione con uno degli Organismi iscritti all'elenco, fermo restando che tale contratto prevedesse l'esecuzione dell'audit in tempi ragionevoli, onde non vanificare la portata delle disposizioni del D.M. 115/2014.

Ciononostante e benché siano iscritti all'Elenco ventitré Organismi di certificazione indipendente, ad oggi, risulta certificato il 30% degli istituti di vigilanza autorizzati.

E' di tutta evidenza come tale dato rappresenti un *vulnus* non solo nell'attuazione delle disposizioni del citato D.M. 115/2014, ma, soprattutto, per l'azione dell'Autorità di pubblica sicurezza nell'accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate dall'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, di cui al D.M. 269/2010, rendendo vano, di fatto, il processo di riforma della sicurezza privata avviato con il D.P.R. 153/2008.

Per tale motivo e al fine di sanare la situazione di sperequazione tra gli istituti che hanno già ottemperato al disposto normativo e, di contro, quelli che non hanno ancora prodotto le certificazioni di cui all'art.6 del D.M. 115/2014 ovvero non hanno dato dimostrazione di aver avviato le relative procedure, i Sigg. Prefetti vorranno adottare ogni iniziativa ritenuta opportuna, tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa di settore che consente, come noto, l'adozione di diffide o provvedimenti di natura sanzionatoria.

In considerazione dell'attività di monitoraggio del settore e di interscambio con le Parti Sociali di categoria svolta da questo Dipartimento, sarà gradito conoscere l'esito delle iniziative assunte.

Resta inteso che nei confronti degli istituti che non hanno ancora prodotto le previste certificazioni dovranno essere disposte tutte le verifiche necessarie ad accertare il mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 269/2010.

A tale proposito si rammenta che, come chiarito nella circolare 557/PAS/U/015128/10089.D(1)REG.2, in data 11.9.2014, l'eventuale provvedimento prefettizio sanzionatorio (sospensione o revoca della licenza) non dovrà essere adottato in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

virtù di un automatismo in base all'esito del processo di verifica della conformità da parte dell'Organismo di certificazione indipendente, ma dovrà costituire sempre il risultato del processo di valutazione autonoma operato dall'Autorità di p.s. nell'ambito del quale il mancato rilascio o la revoca della certificazione costituisce uno dei presupposti.

All'esito della ricognizione disposta dai Sigg. Prefetti, questo Dipartimento concluderà la pubblicazione sul citato sito web dell'elenco degli istituti di vigilanza certificati, come espressamente richiesto dalle Parti Sociali del settore nell'ambito del Tavolo di consultazione periodica della vigilanza privata, tenutosi il 28 giugno u.s.



Nel corso del medesimo incontro, le citate Parti Sociali hanno richiamato altresì l'attenzione sul fenomeno dell'attività di vigilanza svolta da soggetti non autorizzati, auspicando l'implementazione dell'attività di contrasto svolta dall'Amministrazione anche in sinergia con l'Autorità Anticorruzione, allo scopo, tra gli altri, di "censurare" quelle stazioni appaltanti che predispongono bandi di gara non in linea con le direttive emanate dalla stessa Autorità.

Al riguardo si rileva che il quadro normativo di riferimento appare sufficientemente chiaro e definito. Infatti, l'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S., introdotto dal provvedimento di riforma della sicurezza privata (D.P.R. 4 agosto 2008 n.153), individua i servizi, denominati di "sicurezza complementare", per i quali è obbligatorio l'impiego di guardie particolari giurate, demandando invece la vigilanza presso altri edifici pubblici, centri direzionali, industriali o commerciali in via esclusiva alle guardie particolari giurate nei soli casi in cui speciali esigenze di sicurezza impongono che i relativi servizi vengano svolti da personale armato.

Il D.M. 1 dicembre 2010, n.269, in aggiunta, reca (Allegato D, punto 3.B.1) una puntuale indicazione degli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l'impiego delle guardie giurate, anche al fine di sottolineare la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata.

Sul punto, in più occasioni¹, questo Dipartimento ha chiarito che già a partire dal contratto stipulato deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente

¹ Vds., ad esempio, il Vademecum Operativo diffuso con la circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg, del 24.3.2011



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una "... ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori ..." che la costante giurisprudenza ritiene tipica dell'attività di portierato.

Infine, non può essere tralasciato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, nella Determinazione n.9, del 22 luglio 2015, esclude la possibilità di affidare i servizi di vigilanza, di esclusiva pertinenza delle guardie giurate, previsti dal citato art. 256 bis a società di portierato, richiamando le stazioni appaltanti ad un'attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni normative di riferimento.

Peraltro, pur a fronte del delineato quadro normativo, non può sottacersi che la grave crisi economica di questi ultimi anni non ha risparmiato neppure il Comparto della sicurezza privata, con una difficile congiuntura che ha determinato distorsioni ed illegalità nel settore.

A tal fine, premesso che questo Dipartimento è in procinto di avviare un tavolo di confronto con la citata Autorità Anticorruzione e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – competente per i profili attinenti il rispetto delle condizioni di lavoro delle guardie giurate – i Sigg. Questori daranno maggiore impulso all'ordinaria attività di controllo svolta, tenendo anche conto dell'apporto fornito dagli Organismi di certificazione della qualità, nonché delle segnalazioni provenienti dalle Parti Sociali di categoria che, proprio nel corso del citato incontro del 28 scorso, sono state sollecitate a fornire maggiore collaborazione, denunciando le situazioni di illegalità, in modo da favorire mirati controlli da parte delle autorità preposte.

Nel rassegnare le suesposte linee d'indirizzo, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che il competente Ufficio per l'Amministrazione Generale (Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) di questo Dipartimento è a disposizione per ulteriori chiarimenti o dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione delle problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

OGGETTO: Credito di imposta per sistemi di videosorveglianza o allarme. Istanza delle Parti Sociali della Vigilanza Privata.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

S E D E

Com'è noto, l'art.1, co.982, della Legge di Stabilità 2016 (L.28.12.2015, n.208) ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di quindici milioni di euro per l'anno 2016, per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

I relativi criteri e le procedure per l'accesso al beneficio in parola sono definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Recentemente, nel corso del Tavolo di consultazione periodica con le Parti Sociali della vigilanza privata è stata chiesta l'emanazione di provvedimenti che rendano possibili i citati sgravi fiscali esclusivamente in favore delle persone fisiche che investono in tecnologie e/o servizi di sicurezza erogati da istituti di vigilanza certificati ai sensi del D.M. 4 giugno 2014, n.115.

Tanto premesso, poiché la richiesta appare meritevole di attenzione, ponendosi nell'ottica di "premiare", indirettamente, soltanto gli istituti di vigilanza che si siano adeguati alle prescrizioni normative, si prega di valutare l'opportunità di segnalare la questione al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini